



COMUNE DI CALTANISSETTA

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

INDICE			
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI			
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	pag.	1
Art. 2	Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti	»	2
Art. 3	Presupposto per l'applicazione del tributo	»	2
Art. 4	Soggetto attivo	»	3
Art. 5	Soggetti passivi	»	3
Art. 6	Determinazione delle superfici degli immobili e delle aree scoperte	»	4
Art. 7	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	»	5
Art. 8	Locali ed aree scoperte soggette al tributo	»	6
Art. 9	Locali ed aree scoperte non soggette al tributo	»	7
Art.10	Base imponibile della tassa	»	9
Art.11	Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	»	12
TITOLO II – TARIFFA			
Art.12	Determinazione della tariffa	»	14
Art.13	Copertura dei costi del servizio	»	15
Art.14	Piano Economico e finanziario	»	15
Art.15	Articolazione della tariffa: utenze domestiche	»	15
Art.16	Articolazione della tariffa: utenze non domestiche	»	16
Art.17	Obbligazione tributaria	»	17
Art.18	Componenti perequative	»	17
TITOLO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI			
Art.19	Riduzione a favore di utenze domestiche e non domestiche	»	19
Art.20	Riduzioni a favore di utenze non domestiche per avvio a riciclo	»	20
Art.21	Riduzioni per i pensionati AIRE	»	22
Art.22	Mancato svolgimento del servizio	»	22
Art.23	Cumulo riduzioni	»	22
Art.24	TARI giornaliera	»	22
Art.25	Tributo provinciale	»	23
TITOLO IV – DICHIARAZIONE – RISCOSSIONE			
Art.26	Dichiarazione	»	24
Art.27	Riscossione e compensazione	»	26
Art.28	Funzionario responsabile del tributo	»	27
TITOLO V – ACCERTAMENTO			
Art.29	Contraddittorio preventivo	»	28
Art.30	Verifiche e accertamenti	»	30
Art.31	Accertamento con adesione	»	32
Art.32	Accertamento di immobili con esenzione – Commissione di controllo	»	32
Art.33	Rimborsi	»	33
Art.34	Sanzioni	»	33
Art.35	Ravvedimento	»	33
Art.36	Interessi	»	34

TITOLO VI – CONTENZIOSO			
Art.37	Riscossione coattiva	pag.	35
TITOLO VII – AUTOTUTELA			
Art.38	Autotutela obbligatoria	»	36
Art.39	Autotutela facoltativa	»	36
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI			
Art.40	Norma di rinvio	»	38
Art.41	Entrata in vigore	»	38
ALLEGATI			
	Allegato 1	»	39

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso). A titolo esemplificativo: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
- 2) La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 (Codice Ambientale) come modificato dal decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 116 e s.m.i..
- 3) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, nel territorio della città di Caltanissetta, l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 641 e seguenti, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.
- 4) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147.
- 5) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, dalla legge del 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla legge del 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), così come modificata dal decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 219. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, compresi i provvedimenti di competenza di ARERA.
- 6) La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158 e al principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE.
- 7) La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

- 8) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti

- 1) Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (attività di raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero) e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce rifiuto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- 3) I rifiuti urbani sono definiti secondo il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 articolo 184 comma 2.
- 4) Sono rifiuti speciali i rifiuti così qualificati, ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti interamente o prevalentemente nel territorio della città di Caltanissetta, ivi compresi quelli relativi allo Stato ed Enti pubblici, a rappresentanze diplomatiche o sedi o uffici di Stati esteri o Organizzazioni Internazionali.
- 2) Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, comprese quelle riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3) Sono escluse dal tributo:
- a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo n. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 4

Soggetto Attivo

- 1) Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5

Soggetti passivi

- 1) Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) La TARI è dovuta da chiunque occupa, possieda o detenga il locale o l'area scoperta e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile [art. 1, comma 642, della legge n. 147 del 2013].
- 3) In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore dei locali e delle aree (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). La detenzione pluriennale, legata, ad esempio, ad

un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede come soggetto passivo il detentore per tutta la durata del rapporto.

- 4) Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
- 5) In caso di pluralità di occupatori, detentori o utilizzatori di locali o aree scoperte, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Qualora la pluralità di occupatori, detentori o utilizzatori di locali o delle aree scoperte costituisca famiglia, il vincolo di solidarietà è esteso a tutti i componenti di quest'ultima.
- 6) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 7) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo n. 33-bis del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31). La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
- 8) Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
- 9) Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

Art. 6

Determinazione della superficie degli Immobili e delle aree scoperte

- 1) Per l'applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile.
- 2) La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a

1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. In assenza di misurazione diretta o di planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, per gli immobili aventi categoria catastale "A", la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138.

- 3) Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- 4) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
- 5) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 7

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1) Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.

- 2) Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
- 3) In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
Fino a mq 35 di base imponibile	1
Da mq 36 a mq 70 di base imponibile	2
Da mq 71 a mq 90 di base imponibile	3
Oltre mq 90 di base imponibile	4

- 4) Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale.
- 5) Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
- 6) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Art.8

Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

- 1) Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
- 3) Sono soggetti alla tassazione anche le case mobili ovunque collocate ivi compreso terreni agricoli e non.

Art. 9

Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:
 - a) sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse, per l'intera superficie;
 - b) sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt. 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
 - d) fabbricati con categoria catastale F02 (collabente), fabbricati o unità immobiliari non agibili o abitabili per i quali sia stata rilasciata idonea documentazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, purché di fatto non utilizzati. I fabbricati o le unità abitative in ristrutturazione possono essere escluse, a condizione che nessun occupante abbia la residenza anagrafica nell'immobile. In quest'ultimo caso l'esenzione è rilasciata per un periodo massimo di pari alla durata dei lavori indicati nella comunicazione/autorizzazione di inizio lavori o, in assenza di una durata determinata, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dal rilascio, da parte dell'Ente preposto, del relativo titolo e/o in alternativa a quest'ultimo decorrenti

dalla data di comunicazione da parte del proprietario/conduuttore dei locali dell'inizio dei lavori. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;

- e) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- f) locali a destinazione abitativa privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, etc.), privi di mobili e suppellettili, a condizione che nessun occupante abbia la residenza anagrafica nell'immobile e di fatto non utilizzati. L'esenzione sarà riconosciuta a seguito di opportuna istanza presentata dal proprietario dell'immobile o dell'unità immobiliare e avrà decorrenza dalla data dell'istanza qualora l'ufficiale di Polizia Municipale incaricato, a seguito di sopralluogo obbligatorio, rilascerà esito positivo. Il modello relativo all'istanza di esenzione sarà fornito o reso disponibile sul sito istituzione del Comune di Caltanissetta. Sono comunque tassabili, con applicazione della tariffa prevista per le "autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta" i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati in quanto idonei all'utilizzo di deposito. Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- g) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, cortili, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;
- j) le aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- k) locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- l) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.

- 2) Ai fini della mancata applicazione del tributo sugli Immobili e locali ovvero su aree scoperte di cui ai commi precedenti, ad eccezione delle previsioni di cui ai commi j) e k), i contribuenti sono tenuti a denunciare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione, gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegare idonea documentazione tale da permettere all'ufficio la verifica di quanto dichiarato. L'esenzione avrà decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di cui sopra.

Art. 10

Base imponibile della tassa

- 1) La base imponibile della tassa è data:
- a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 647, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138;
 - b) per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.
- 2) Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente punto 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante l'avviso di pagamento.
- 3) Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138.
- 4) Limitatamente alla quota variabile, nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i

fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 6.

- 5) Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Categoria di attività	% di riduzione
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici elaboratori di analisi	25%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine meccaniche per la riparazione auto, moto e macchine agricole e Gommisti	25%
Elettrauto	25%
Autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere	25%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	25%
Laboratori fotografici o eliografici	25%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25%

Per le categorie non ricomprese nella tabella si applica un abbattimento del 20% calcolato sull'intera superficie.

Per fruire delle esenzioni/riduzioni gli interessati devono:

- a) Indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria e di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio) nonché le superfici di formazione di rifiuti e sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui la porzione ove si formano rifiuti speciali;
- b) Indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria e di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio

nonché le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolose, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);

- c) Produrre entro il termine di presentazione del MUD la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate;

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente rifiuti urbani e speciali, la relativa riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione;

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

- 6) Limitatamente alla quota variabile, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali come specificato al punto 4. In tal caso, oltre alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti da tale processo. Restano quindi soggetti a tassazione, quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati o non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
- 7) Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 6, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

- 8) Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'articolo n. 2135 del codice civile.
- 9) La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
- 10) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo n. 33-bis del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 11

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- 1) Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2) Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della

documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

- 3) La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'articolo 30, comma 5, del decreto legge del 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
- 4) Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

TITOLO II – TARIFFA

Art. 12

Determinazione della tariffa

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- 2) La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre di ogni anno, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.
- 3) Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'**allegato 1** al presente regolamento.
- 5) Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
- 6) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158.
- 7) Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge del 27 dicembre 2017, n. 20, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

Art. 13

Copertura dei costi del servizio

- 1) La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalle deliberazioni dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti (ARERA).
- 2) Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

Art. 14

Piano Economico e Finanziario

- 1) Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la validazione/approvazione, per l'espletamento dei successivi adempimenti.
- 2) Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, nonché dell'articolo 18 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Art. 15

Articolazione della tariffa: utenze domestiche

- 1) Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
- 2) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato parametrate al numero di occupanti.
- 3) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
- 4) Per i nuclei familiari residenti nel Comune, occorre fare riferimento al numero di componenti in base alla situazione anagrafica alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione.
- 5) Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la TARI è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

- 6) Il numero dei componenti del nucleo familiare può essere inferiore rispetto a quanto risultante in anagrafe, solo in caso di documentata e continuativa permanenza, superiore a 10 mesi, di uno o più componenti del nucleo in: case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero ecc., lavoro o studio in altra regione o all'estero, ecc. Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro al proprio domicilio.
- 7) Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
- 8) Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa.
- 9) Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero di 3 unità;
- 10) Per le abitazioni occupate o tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, ai fini del calcolo delle quote variabili, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

Art. 16

Articolazione della tariffa: utenze non domestiche

- 1) Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 2) Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

- 3) In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
- 4) La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
- 5) In deroga alle disposizioni di cui al comma 4, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella allegata (allegato 1), si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 60% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal mese successivo della sua presentazione.

Art. 17

Obbligazione tributaria

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, il possesso.
- 2) L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
- 3) La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
- 4) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

Art. 18

Componenti perequative

- 1) Come previsto dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo

di TARI ai sensi del presente regolamento:

- UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
 - UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.
- 2) Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
 - 3) Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.
 - 4) Per "utenza" si intende l'immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale del 20 aprile 2017. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.

TITOLO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 19

Riduzione a favore di utenze domestiche e non domestiche

1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge del 27 dicembre 2013 n. 147, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

1. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
2. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30% se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
3. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
4. ai contribuenti che adottano in via definitiva un cane assegnato dal canile convenzionato la cui spesa è a carico di questo ente, è riconosciuta una agevolazione annuale di € 700,00 per 3 annualità di imposta consecutiva. L'agevolazione spetta fino a concorrenza dell'intera tariffa e non determina credito o rimborso; la riduzione spetta a richiesta dell'interessato, a decorre dall'anno della richiesta, e in caso di adozione in corso d'anno è calcolata in frazioni di dodicesimi. Il beneficiario è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione pena annullamento della riduzione a decorrere da inizio anno cui viene meno il requisito.
5. ai titolari di nuovi esercizi per le attività di commercio, artigianato e per la somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali di superficie non superiore a mq 100 è riconosciuta, per i primi tre anni di attività, una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa nonché la riduzione, per i successivi tre anni, nella misura del 50% della stessa parte variabile del tributo.;
6. ai bar e tabaccherie in essere che, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedano alla dismissione delle slot machine o analoghi dispositivi per il gioco di azzardo è applicata per due anni una riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 50%;
7. ai nuovi esercizi commerciali ed artigianali che, a far data dal 01/01/2025, iniziano la propria attività all'interno della zona del centro storico, individuata nel PRG vigente,

(PUG) dalla Zona Territoriale Omogenea denominata “zona A”, spetta l’esenzione totale della parte variabile per i primi quattro anni nonché la riduzione per i successivi quattro anni nella misura del 50% della stessa quota variabile;

8. alle attività di sala ricevimento è riconosciuta una riduzione del 30% qualora, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all’anno cui il tributo si riferisce, il contribuente presenti idonea documentazione attestante la sospensione dell’attività stessa per un periodo di tempo pari ad almeno 90 giorni continuativi. Il Comune potrà richiedere, ai fini del controllo di quanto dichiarato dal contribuente, oltre la documentazione di cui sopra, ulteriori documenti e registri tenuti presso l’attività e anche presso altri enti (Agenzia delle Entrate, CCIAA ecc.).
9. riduzioni per cessione di eccedenze alimentari: alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti. La riduzione è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a 100 Kg ed è così determinata:

Kg cessione eccedenze alimentari	Riduzione TARI
da 100,00 Kg a 500,00 Kg	10 %
da 500,01 Kg a 1.000,00 Kg	20 %
da 1.000,01 ed oltre	30 %

L’agevolazione entrerà in vigore successivamente all’approvazione di apposito regolamento.

- 2) Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

Art. 20

Riduzioni a favore di utenze non domestiche per avvio a riciclo

- 1) Ai sensi del comma 646 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta fino ad un massimo del 20% proporzionalmente alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
- 2) Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 3) La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani avvenuta nel corso del medesimo anno.
- 4) Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e, in via sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo n. 193 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti urbani conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della quota di cui al comma

1 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed i coefficienti di produzione annui per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti urbani conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio.

- 5) La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 21

Riduzioni per i pensionati AIRE

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art. 22

Mancato svolgimento del servizio

- 1) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 23

Cumulo riduzioni

- 1) Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di essa opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione o agevolazione già precedentemente accordata. Il contribuente può fruirne per la somma cumulata per un importo massimo che non superi il 50% dell'intera tariffa, ad eccezione delle esenzioni già previste in misura pari al 100% ove presenti nel regolamento.

Art. 24
TARI giornaliera

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera. fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2) L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 5) Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
- 6) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1 comma 816 e seguenti della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.
- 7) Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 25
Tributo provinciale

- 1) È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

FINE TITOLO III – artt. da 19 a 25

TITOLO IV – DICHIARAZIONE – RISCOSSIONE

Art.26

Dichiarazione

- 1) I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.
- 2) Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3) I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione va predisposta e trasmessa esclusivamente mediante l'apposito portale. Sino alla completa entrata in funzione del portale, la dichiarazione va trasmessa all'indirizzo PEC del Comune di Caltanissetta;
- 4) Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione deve contenere:

- a) Le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) Il Codice Fiscale;
- c) Per le utenze non domestiche: la partita IVA;
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc);
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;

- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile;
 - k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto; nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - n) l'individuazione delle superfici non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - o) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti non assimilati agli urbani;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
- 5) La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- 6) In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 5, la tassa non è dovuta se, entro i termini di decadenza previsti ai fini accertativi, il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui

si è verificato il decesso.

- 8) Il Comune, in occasione della dichiarazione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione SCIA in materia edilizia e di attività produttive), richiede al contribuente la ricevuta di presentazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente, decorsi 30 giorni dall'inizio della detenzione/occupazione dei locali.

Art.27

Riscossione e compensazione

- 1) La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'articolo 2-bis del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193. Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193.
- 2) La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 (F24), ovvero tramite PagoPA. Il Comune potrà valutare, annualmente, altre modalità di riscossione quali conto corrente postale o le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: RID, MAV, POS, ecc.
- 3) Il Comune può provvedere all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019.
- 4) Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza quadrimestrale, scadenti il giorno 16 del mese marzo, luglio, novembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione entro il mese di dicembre o trasmessi con l'avviso di pagamento relativo all'anno successivo. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296. I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento della Tari non esime il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa alle scadenze previste dal regolamento

comunale. La tassa sui rifiuti, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160) è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione. L'invio dell'avviso di pagamento ha solo una mera funzione di ausilio al contribuente, senza che la sua mancata spedizione ovvero la sua mancata ricezione possano incidere in alcun modo sull'obbligo di rispettare le scadenze.

- 5) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 6) Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 25, è inferiore ad € 5 (cinque/00).
- 7) Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
- 8) In caso di mancato o parziale versamento dell'importo dovuto, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC), di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, degli interessi legali e delle spese di notifica.
- 9) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria e di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

Art.28

Funzionario responsabile del tributo

- 1) A norma dell'articolo 1, comma 692, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

FINE TITOLO IV – artt. da 26 a 28

TITOLO V – ACCERTAMENTO

Art. 29

Contraddittorio preventivo

- 1) Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge del 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli esclusi ai sensi del comma 2 dell'articolo n. 6-bis della medesima legge, l'ufficio deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo.
- 2) Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree scoperte operative o le superfici in cui si producono rifiuti speciali, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641 e seguenti della legge del 27 dicembre 2013, n. 147; il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
- 3) In attuazione del comma 2 dell'articolo n. 6-bis della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. A titolo meramente esemplificativo:
 - a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - c) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'articolo n. 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo n. 77;
 - d) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'articolo n. 86 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo n. 86;
 - e) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione del tributo dovuto sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - f) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di

- recupero predisposti sulla base di mera combinazione di dati univoci);
- g) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - h) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - i) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;
 - j) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - k) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - l) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'articolo n. 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472;
 - m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva
- 4) Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli citati ed in particolare:
- a) gli atti basati su dati nella disponibilità dell'ufficio, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b) gli atti basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso dell'ufficio, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c) gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso dell'ente, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d) gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
- 5) Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

- 6) Per consentire il contraddittorio, l'ufficio comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
- 7) La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
- 8) Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 e s.m.i., e del vigente regolamento comunale in materia.
- 9) L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
- 10) Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Art.30

Verifiche e accertamenti

- 1) Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica, così come disciplinato dal comma 693, articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole

contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- 1) degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
- 2) del proprio personale dipendente;
- 3) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2) Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3) Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i

criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147.

- 4) Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo n. 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296. L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'articolo n. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, in tema di accertamento esecutivo.
- 5) L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della legge del 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.
- 6) Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 5.

Art.31

Accertamento con adesione

- 1) Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218 e s.m.i..

Art. 32

Accertamento di immobili con esenzioni – Commissione di controllo

- 1) A far data dal 01 gennaio 2025 sarà istituita una Commissione di controllo così composta:

- 1) Dirigente del settore Tributi;
- 2) Posizione Organizzativa dell'ufficio tributi;
- 3) Un dipendente di Cat. C in capo all'ufficio tributi individuato dal Dirigente ai Tributi;
- 4) Un dipendente di Cat. D in capo all'ufficio tributi individuato dal Dirigente ai Tributi;
- 5) Assessore ai Tributi.

La suddetta commissione avrà il l'obbligo ogni anno, tra la terza e quarta settimana del mese di gennaio, di estrarre in maniera casuale secondo un metodo stabilito

preliminarmente, ma comunque informatizzato, l'1 % delle istanze di esenzione affinché vengano sottoposte a controllo da parte del personale della Polizia Municipale.

Qualora dai suddetti controlli dovessero emergere irregolarità, si procederà ad effettuare adeguate denunce presso i competenti organi previo annullamento dell'esenzione del tributo per il quinquennio precedente alla data in cui sono state rilevate le irregolarità.

Art.33

Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il riconoscimento del rimborso è subordinato all'assenza di posizioni debitorie relative ai tributi locali, già accertate o in fase di accertamento. In presenza di debiti pregressi del contribuente si procederà alla compensazione tra crediti riconoscibili al contribuente e debiti verificati dall'Ufficio Tributi.
- 3) Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 5 (cinque/00).
- 4) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art.34

Sanzioni

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della legge del 27 dicembre 2013, n. 213, si applicano nella misura minima le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 della legge del 27 dicembre 2013, n. 213 e s.m.i..
- 2) Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 della legge del 27 dicembre 2013, n. 213, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 3) Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

Art.35

Ravvedimento

- 1) La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito

dall'articolo n. 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).

- 2) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art.36

Interessi

- 1) La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di interesse legale, senza nessuna maggiorazione.

TITOLO VI – CONTENZIOSO

Art.37

Riscossione coattiva

- 1) In mancanza del pagamento delle somme accertate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del relativo avviso, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla legge del 27 dicembre 2019, n. 160, articolo n. 1 commi n. 792 e seguenti.
- 2) La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al Comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.
- 3) Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore a euro 12 (dodici/00).

TITOLO VII – AUTOTUTELA

Articolo 38

Autotutela obbligatoria

- 1) Il Dirigente del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
- 2) L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
- 3) Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
- 4) Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 39

Autotutela facoltativa

- 1) Fuori dei casi previsti dall'articolo 39, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.

- 2) Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
- 3) Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
- 4) Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
- 5) La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
- 6) All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
- 7) L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
- 8) Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
- 9) Ai sensi dell'articolo n. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'articolo n. 21 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.40

Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'articolo n. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art.41

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2025 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.caltanissetta.it.

ALLEGATO1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Categorie di utenze non domestiche suddivise nelle seguenti categorie

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi, teatri	Campeggi, distributori carburanti
Autorimesse, parcheggi scoperti, magazzini senza vendita diretta	Stabilimenti balneari
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Esposizioni, autosaloni
Stabilimenti balneari	Alberghi con ristorante
Autosaloni, esposizioni	Alberghi senza ristorante
Alberghi con ristorante	Case di cura e riposo
Alberghi senza ristorante	Uffici, agenzie, studi professionali
Carceri, case di cura e di riposo, caserme	Banche ed istituti di credito
Ospedali	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Agenzie e uffici (escluso gli uffici pubblici)	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
Uffici pubblici	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
Banche, istituti di credito e studi professionali	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	Attività industriali con capannoni di produzione
Edicole, farmacie, pluri-licenza, tabaccai	Attività artigianali di produzione beni specifici
Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
Banchi di mercato beni durevoli	Bar, caffè, pasticceria
Barbiere, estetista, parrucchiere	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	Pluri-licenze alimentari/o miste
Autofficina, carrozzeria, elettrauto	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Attività industriali con capannoni di produzione	Discoteche, nightclub
Attività artigianali di produzione beni specifici	
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
Birrerie, hamburgerie, mense	
Bar, caffè, pasticceria	
Generi alimentari sino a 200 mq (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
Generi alimentari oltre 200 mq (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
Pluri-licenze alimentari miste	
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
Ipermercati di generi misti	
Banchi di mercato generi alimentari	
Discoteche, night club	